



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE CONCERNENTE LE MISURE
DA ADOTTARE PER INTERDIRE E IMPEDIRE L'ILLECITA IMPORTAZIONE,
ESPORTAZIONE E TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI BENI CULTURALI,
CONCLUSA A PARIGI IL 14 NOVEMBRE 1970**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto la **Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali**, conclusa a Parigi il 14 novembre 1970.

La Convenzione del 1970 è il primo strumento internazionale dedicato alla lotta al traffico illecito di beni culturali in tempo di pace ed è entrata in vigore il 24 aprile 1972. Ad oggi è stata ratificata da 147 Stati membri dell'UNESCO: gode quindi di ampio consenso in ambito internazionale.

La Convenzione si occupa di fornire principi guida ai Paesi sul monitoraggio e il controllo del patrimonio all'interno del loro territorio, nonché di promuovere la collaborazione tra gli Stati parte alla Convenzione in modo da prevenire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali. Nello specifico, a livello dei singoli Stati si richiede di:

1. Adottare misure di protezione nel proprio territorio: predisponendo e aggiornando la propria legislazione nazionale, i database specifici, gli inventari, la polizia specializzata, il personale presso le dogane e i codici di condotta per i commercianti; promuovendo lo sviluppo e la creazione delle istituzioni culturali e delle loro collezioni; mettendo in atto specifici strumenti e campagne educative e di sensibilizzazione;
2. Controllare la movimentazione dei beni culturali (predisposizione ed uso dei certificati per l'esportazione, divieto di importazione di beni rubati da musei o istituzioni, applicazione di sanzioni penali, esecuzione di azioni specifiche in caso di disastri naturali o situazioni di saccheggi, creazione di registri sull'origine di ciascun bene, ecc.);
3. Restituire, a certe condizioni, i beni rubati e illecitamente esportati nonché promuovere la cooperazione internazionale (confisca dei beni rubati, rafforzamento di accordi bilaterali, ecc.).

La presente Convenzione ha contribuito a rendere l'UNESCO pioniera nella lotta al traffico illecito di beni culturali. Inoltre, come sottolineato dal Segretariato UNESCO nell'ambito di incontri bilaterali con il Segretario di Stato per la Cultura, la restituzione dei beni culturali è al centro della Convenzione e il suo compito non è solo quello di ricordare, ma di salvaguardare l'identità dei popoli e di promuovere società pacifiche in cui si rafforzi lo spirito di solidarietà.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

La Convenzione del 1970 è quindi pienamente in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Articolato della Convenzione

La Convenzione è composta da un Preambolo e 26 articoli.

Il **preambolo** ricorda l'importanza delle disposizioni indicate nella Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale, adottata dalla 14° Conferenza Generale dell'UNESCO, e sottolinea l'importanza dello scambio dei beni culturali a fini scientifici e culturali tra le nazioni per approfondire la conoscenza della civilizzazione umana, così da arricchire la vita culturale di tutti i popoli e far nascere rispetto e stima reciproci tra le nazioni. Al contrario, l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali recano danno alla comprensione reciproca tra le nazioni.

L'**articolo 1** della Convenzione fornisce la definizione di "beni culturali", intendendosi per essi quei beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza. Inoltre, tali beni devono essere compresi nelle categorie individuate dalla stessa Convenzione, quali, ad esempio, il prodotto di scavi archeologici oppure oggetti di antiquariato che abbiano più di 100 anni.

Ai sensi dell'**articolo 2**, gli Stati parte della Convenzione riconoscono che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di beni culturali causano l'impoverimento del patrimonio culturale dei Paesi d'origine dei beni e che la collaborazione internazionale rappresenta uno dei mezzi più efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali da questi pericoli.

L'**articolo 3** sancisce come l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali effettuati in contrasto con la presente Convenzione, siano da considerarsi illeciti.

L'**articolo 4** definisce i beni che fanno parte del patrimonio culturale di ciascuno Stato, suddividendoli in categorie.

Per garantire la protezione dei propri beni culturali, gli Stati parte alla Convenzione si impegnano ad istituire sul proprio territorio uno o più servizi nazionali di tutela del patrimonio culturale, in grado di assicurare specifiche funzioni: contribuire all'elaborazione di progetti di testi legislativi e regolamentari; costituire e tenere aggiornata la lista dei beni culturali importanti, la cui esportazione costituisce un impoverimento sensibile del patrimonio culturale; promuovere lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche; organizzare il controllo degli scavi archeologici e tutelare alcune zone riservate a future ricerche archeologiche; stabilire regole conformi ai principi etici formulati nella Convenzione e vigilare per il rispetto di tali regole; esercitare un'azione educativa su questi temi; vigilare affinché ci sia un'appropriata pubblicità in caso di sparizione di un bene culturale (**articolo 5**).



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'**articolo 6**, sancisce i doveri degli Stati parte alla Convenzione, consistenti nell'istituzione di un certificato mediante il quale lo Stato autorizza l'esportazione del bene culturale. Conseguentemente, è proibita l'esportazione senza il possesso di tale certificato. L'**articolo 7** prevede anche l'impegno degli Stati parte alla Convenzione di adottare misure di protezione nel proprio territorio per impedire l'illecita importazione di beni culturali e per informare lo Stato d'origine delle offerte relative a tali beni culturali esportati illecitamente dal suo territorio; proibire l'importazione dei beni culturali rubati in un museo, in un monumento pubblico o in un'istituzione simile; adottare misure appropriate per recuperare e restituire, a specifiche condizioni, i beni rubati e illecitamente importati.

L'**articolo 8** prevede l'impegno degli Stati parte alla Convenzione ad imporre sanzioni penali o amministrative a chiunque infranga i divieti previsti negli articoli precedenti.

Nel caso in cui il patrimonio culturale di uno Stato parte alla presente Convenzione sia messo in pericolo, l'**articolo 9** della Convenzione prevede che esso possa appellarsi agli Stati che ne sono interessati. In una situazione del genere gli Stati parte alla Convenzione sono chiamati a determinare ed applicare le misure concrete necessarie e, nel caso in cui non vi sia l'accordo, ogni Stato interessato adotterà disposizioni provvisorie al fine di prevenire un danno irreparabile.

Come stabilito dall'**articolo 10**, gli Stati parte alla Convenzione si impegnano, mediante l'educazione, l'informazione e la vigilanza, a ridurre il trasferimento di beni illegalmente prelevati da qualsiasi Stato parte della presente Convenzione, prevedendo l'obbligo per gli antiquari, sotto pena di sanzioni penali o amministrative, a tenere un registro dettagliato, nonché a informare l'acquirente del divieto di esportazione di cui tale bene può essere oggetto. Inoltre, si richiede che gli Stati facciano ogni sforzo per sensibilizzare ed educare il pubblico sul valore dei beni culturali e sui pericoli connessi al furto, agli scavi clandestini e alle esportazioni illecite.

L'**articolo 11** sancisce come il trasferimento forzato di proprietà culturali sia illecito quando essi risultano dall'occupazione di un Paese da parte di una potenza straniera.

L'**articolo 12** ribadisce l'importanza del rispetto del patrimonio culturale e il dovere degli Stati parte alla Convenzione di adottare le misure idonee ad evitare l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali nei territori di cui assicurano le relazioni internazionali.

Nel quadro della legislazione di ciascuno Stato, gli Stati parte alla presente Convenzione si impegnano, a norma dell'**articolo 13**, a impedire i trasferimenti di proprietà di beni culturali diretti a favorire l'importazione o l'esportazione illecite di tali beni; predisporre servizi adeguati per facilitare la restituzione dei beni culturali esportati in maniera illecita; consentire un'azione di rivendicazione dei beni culturali perduti o rubati; riconoscere il diritto di ciascuno Stato parte



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

della Convenzione di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che non devono essere esportati e di facilitare il recupero di tali beni nel caso in cui siano stati esportati.

Ciascuno Stato parte della Convenzione deve dotare i servizi nazionali di protezione del patrimonio culturale di un bilancio sufficiente ed eventualmente creare un fondo a tal fine (**articolo 14**).

Ai sensi dell'**articolo 15** si lascia la possibilità agli Stati parte di concludere tra di essi accordi bilaterali o di proseguire l'esecuzione di accordi già conclusi prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

Gli Stati parte alla Convenzione sono chiamati a comunicare, come previsto dall'**articolo 16**, le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le varie misure adottate per l'applicazione della Convenzione, nei rapporti periodici da presentare alla Conferenza Generale dell'UNESCO.

L'**articolo 17** prevede la possibilità per gli Stati parte di fare appello al sostegno tecnico dell'UNESCO. Quest'ultima può intraprendere ricerche e pubblicare studi, nonché ricorrere alla cooperazione di qualsiasi organizzazione non governativa competente e fare proposte agli Stati parte per l'applicazione della Convenzione. L'UNESCO, su richiesta di almeno due Stati parte, può offrire i suoi buoni uffici per facilitare il raggiungimento di un accordo in caso di controversia sull'applicazione della Convenzione.

Gli **articoli da 18 a 26** contengono le disposizioni finali, riguardanti le quattro lingue ufficiali della Convenzione; le modalità di accesso alla Convenzione e della sua entrata in vigore; la validità della Convenzione; la possibilità di denunciare la Convenzione; la possibilità di rivedere la Convenzione nel corso delle sessioni della Conferenza Generale dell'UNESCO.

Conformità con la legislazione sammarinese

Gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino ritengono la presente Convenzione equilibrata e, pur non essendo di recente stesura, quale base ideale del percorso che San Marino deve affrontare per mettersi al passo con i Paesi occidentali sulla materia. La cooperazione culturale internazionale passa infatti anzitutto dal contrasto ad azioni illecite che riguardino i beni culturali, incluse quindi le artificiose operazioni di cambio di proprietà degli stessi, soprattutto laddove divengono terreno di attività malavitose strutturate legate a criminalità organizzata o comunque ad ambiti di gestione preordinati.

Altro punto cardine è la protezione delle acquisizioni che vanno ad arricchire le collezioni delle istituzioni culturali della Repubblica, siano esse Biblioteca, Archivio o Musei, che devono avvenire nella piena liceità e nella completa conoscenza della provenienza di documenti, reperti, opere d'arte. In tal senso, già da tempo l'Avvocatura dello Stato applica tale criterio chiedendo, negli atti di donazione all'Eccellentissima Camera, dichiarazione dei donanti sulla provenienza delle opere e prove di tale provenienza.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Come indicato nel parere della Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri, la normativa di riferimento nell'ordinamento sammarinese è la Legge n. 17 del 10 giugno 1919 "Sulla tutela e conservazione dei monumenti, dei musei, degli scavi e degli oggetti di antichità e di arte", che istituisce la Commissione Governativa per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte (oggi Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d'Arte, in breve C.C.M.), unico soggetto competente in materia di protezione, conservazione ed esportazione di beni culturali.

La normativa in oggetto prevede (art. 14) le disposizioni sul divieto di esportazione dal territorio delle cose che abbiano notevole interesse storico, archeologico e artistico e che il proprietario o possessore il quale intende esportare opere d'arte dovrà farne denuncia alla Commissione, la quale giudicherà in merito.

La Legge n.17/1919 nulla dispone in merito alla creazione di un documento appropriato mediante il quale lo Stato certifichi l'autorizzazione all'esportazione, come nulla dispone in merito a svariati ambiti toccati dalla Convenzione stessa in materia di cooperazione e restituzione.

Da una disamina del Codice Penale Sammarinese, oltre ai reati generali e diffusi applicabili quindi anche alla tutela dei beni culturali, come quello di truffa, non esistono normative specifiche in relazione alla materia oggetto della Convenzione, quali ad esempio in caso di esportazione di un bene culturale senza preventivo consenso della C.C.M.

A quanto sopra esposto, si aggiungono le difficoltà politiche e diplomatiche che si incontrano qualora due o più Stati siano oggetto di traffico di opere e/o venga avviato contenzioso internazionale per la restituzione di beni trafugati o comunque commerciati non nel rispetto della piena tutela delle leggi locali, ad esempio in caso di scavo archeologico o di ritrovamenti accidentali o di campagne di scavo illegali.

L'articolato costituisce, anche alla luce di queste situazioni, un ottimo tessuto preventivo e di stimolo per migliorare gli strumenti sammarinesi di prevenzione di attività illecite, secondo quanto previsto nel testo, quali la definizione di certificati di importazione/esportazione secondo modelli precisi (art.6), la definizione di strumenti di legge che puniscano l'importazione di beni rubati in istituzioni culturali straniere, nonché le regole di restituzione di quanto rinvenuto sul territorio sammarinese e oggetto di attività illegale (art.7), il tutto con anche un corpus sanzionatorio definito (art.8).

Molto chiaro è il quadro di definizioni contenuto nella Convenzione, trasferibile in o equiparabile a declaratorie della legislazione nazionale, facilitando così il legislatore, anche in ragione dell'assistenza offerta nell'ambito dell'articolato dall'UNESCO (art.17).



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

A fronte di quanto riportato, gli Istituti Culturali e la Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri, ritengono che la ratifica della Convenzione debba avvenire quanto prima, trattandosi di uno strumento equilibrato e di importanza rilevante nell'ambito della cooperazione culturale internazionale, che passa anzitutto dal contrasto ad azioni illecite che riguardino i beni culturali.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho l'onore di richieder Loro la presa d'atto della Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, conclusa a Parigi il 14 novembre 1970, della quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per la ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con Delibera n. 8 del 21 gennaio 2025.